

Codice A15000

D.D. 23 ottobre 2015, n. 824

Servizio di Assistenza tecnica all'Autorita' di gestione del POR Piemonte Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 e per la chiusura della programmazione 2007-2013. Procedura aperta. Spesa presunta euro 7.133.408,00 o.f.c..Impegno di spesa euro 1.500.000,00. (capitoli vari bilancio pluriennale 2015/2017).

1. La Giunta regionale con la Deliberazione n. 1-7224 dell'11 marzo 2014 forniva gli indirizzi per l'acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, nell'ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, stimando il relativo importo in € 11.000.000,00, in considerazione del fatto che il rafforzamento della capacità amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali riveste un'importanza cruciale per il buon esito delle politiche di sviluppo, e che risulta fondamentale poter disporre di tutti gli strumenti utili a migliorare l'utilizzo dei fondi strutturali e ad assicurare efficacia ed efficienza nella corretta chiusura della Programmazione 2007-2013, nonché nell'avvio dell'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.

2. Con Deliberazione 11 luglio 2014, n. 1-89 "*Programmazione dei Fondi Strutturali di investimento Europei (SIE) per il periodo 2014 -2020. Individuazione delle Autorità del P.O.R. FESR e del P.O.R. FSE: Autorità di Audit, Autorità di gestione, Autorità di Certificazione*", la Giunta regionale ha, tra l'altro, proceduto ad individuare la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ora Direzione Coesione sociale, quale Autorità di Gestione del P.O.R. FSE Piemonte 2014-2020.

3. Con la predetta Deliberazione la Giunta regionale ha, tra l'altro, dato mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ora Direzione Coesione sociale (in applicazione della D.G.R. n. 20 – 318 del 15/09/2014 e della D.G.R. n. 2-663 del 26/11/2014) di:

- avviare le procedure per l'individuazione di un soggetto qualificato a cui affidare l'incarico di svolgere un servizio di Assistenza tecnica nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020;
- definire con propri atti i contenuti di detto servizio e le procedure connesse al suo affidamento nel rispetto della normativa di riferimento e dei seguenti indirizzi:
 - o "*le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;*
 - o *le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa con particolare riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;*
 - o *le attività di Assistenza tecnica devono supportare l'Autorità di gestione nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento e devono favorire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma Operativo Regionale.*"

4. La predetta Deliberazione ha, inoltre, dato mandato alla Direzione Risorse umane e patrimonio, ora Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, per quanto di competenza, di adottare gli atti necessari all'espletamento della procedura di appalto individuata dalla Direzione Coesione sociale.

5. Il POR FSE 2014-2020 veniva approvato il 12 dicembre 2014 (Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 che approva determinati elementi del programma operativo Regione Piemonte - Fondo Sociale Europeo 2014- nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*"). Prima dell'approvazione del POR FSE 2014-2020 risultava impossibile l'avvio di una procedura d'appalto (aperta o ristretta) per la mancanza della necessaria copertura finanziaria.

6. Con D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014 la Regione Piemonte riapprovava il Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", i cui principali elementi erano approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12/12/2014, nello specifico tale decisione approvava il relativo piano finanziario con la previsione di un importo complessivo di €. 872.290.000,00. Tale deliberazione demandava, inoltre, al responsabile della Direzione regionale Coesione Sociale tutti gli adempimenti necessari alla piena ed ottimale attuazione del Programma rispetto alle funzioni attribuite all'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nelle more delle procedure di nomina dell'Autorità di Gestione.

7. In data 31 marzo 2015 terminava l'erogazione del servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione (AdG) del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) Ob. 2 "Competitività regionale e Occupazione" 2007-2013 assicurato dal contratto rep. n. 13574 del 04/07/2008 (procedura CIG n. 012207644C; CUP n. J11I08000130009) e dal contratto rep. n. 17048 del 30/11/2012 (procedura CIG n. 44809450CB; CUP n. J11I12000350009), così come modificato rispetto alla durata con atto aggiuntivo rep. n. 00399 del 30/12/2014. Fino a tale data servizio di Assistenza tecnica, aveva garantito alla Direzione Coesione Sociale un supporto di elevato profilo per il compimento delle attività necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai fondi strutturali e di investimento europei.

8. La Regione Piemonte approvando, con L.R. 9 del 14/5/2015, il piano finanziario allegato al POR FSE programmazione 2014-2020, rendeva disponibile, da tale data, le risorse economiche necessarie a finanziare il servizio in oggetto.

9. La Direzione Coesione Sociale, preso atto della sopravvenuta disponibilità finanziaria e dell'esaurimento del menzionato contratto di Assistenza Tecnica, rilevata la necessità immediata di tale servizio, procedeva in via d'urgenza, con DD 251 del 20/4/2015, ad indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - CIG n. 6221170FE0. Tale procedura si concludeva con l'aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di assistenza tecnica al Raggruppamento temporaneo di impresa già costituito composto dalla società Dispositivi tecniche metodologie S.r.l (DTM), mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese e dalla società "Pricewaterhouse Coopers Advisory" S.r.l. (mandante) e dalla società "Solco" S.r.l (mandante), per un importo pari ad € 1.061.341,00 oltre IVA del 22%, e così per complessivi € 1.294.837,00, o.f.i.,

Il contratto relativo alla descritta procedura terminerà entro il 28 febbraio 2016.

10. In data 12 agosto 2014 Consip S.p.A., in applicazione dell'art. 9 comma 8 bis del D.L.66/2014 convertito nella L. 89 del 23/6/2014, procedeva alla pubblicazione sulla GUUE, dell'avviso di pre-informazione per la "*Gara per l'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Gestione istituite presso le singole Amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2014/2020.*", con un valore stimato, IVA esclusa, di € 400.000.000,00 (10 lotti da

€ 40.000.000,00 ciascuno) e con data prevista per lavvio delle procedure di aggiudicazione fissata al 31/12/2014 (cfr. punto II.6 dell'avviso di pre-informazione).

11. Con deliberazione n. 24-2229 del 12/10/2015 la Giunta Regionale disponeva:

a. di dare attuazione alla Deliberazione n. 1-7224 del 11/3/2014 sopra menzionata, modificandola ed integrandola nel modo di seguito descritto:

✓ per le spese relative al corrispettivo per l'esecuzione del servizio in oggetto veniva individuata la spesa di **€. 7.132,608,00** o.f.i.;

✓ la spesa di €. 800,00 veniva individuata a titolo di contributo da parte della stazione appaltante a favore dell'ANAC;

✓ la durata del contratto del servizio indicato in oggetto era individuata in 72 mesi decorrenti dalla stipula del contratto;

✓ qualora, in corso di rapporto, fosse intervenuta la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali, o parti di esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto della presente gara, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, la Regione poteva recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 95/2012, come convertito nella legge 135/2012, qualora l'appaltatore non avesse acconsentito ad una modifica delle condizioni economiche in adeguamento ai parametri Consip. Il recesso avrebbe comportato il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, come previsto nella norma indicata;

b. di fare fronte alla suddetta spesa secondo il principio del cofinanziamento, con le risorse che saranno iscritte -in considerazione del piano finanziario approvato con Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014 così come recepito nell'art. 2 della L.R. n. 9 del 15/5/2015 (legge finanziaria per l'anno 2015) sui competenti capitoli nei bilanci annuali nei limiti della dotazione finanziaria dell'Asse V "Assistenza Tecnica" facendo salva la necessità di verificare detta iscrizione e la conseguente effettiva copertura finanziaria al momento della conferma del permanere dell'interesse all'aggiudicazione dell'incarico espletata la procedura di gara;

c. di fare fronte alla spesa prevista per gli esercizi finanziari 2016-2017 pari a **€. 1.500.000,00** nel modo di seguito descritto:

• per **€. 500.000,00** con le risorse finanziarie assegnate sui sotto indicati capitoli del Bilancio pluriennale 2015-2017 anno 2016

- cap. 141822 €. 250.000,00

- cap. 141824 €. 175.000,00

- cap. 141826 €. 75.000,00

• per **€. 1.000.000,00** con le risorse finanziarie assegnate sui sotto indicati capitoli del Bilancio pluriennale 2015-2017 anno 2017

- cap. 141822 €. 500.000,00

- cap. 141824 €. 350.000,00

- cap. 141826 €. 150.000,00

Visti

il Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", i cui principali elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 e che è stato riapprovato con la D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014;

l'Accordo di partenariato Italia relativo alla Programmazione 2014-2020, i cui principali elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

il Programma Operativo del Piemonte Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" – Fondo Sociale Europeo 2007-2013, i cui principali elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2007) 5464 del 6/11/2007 e che è stato approvato con la D.G.R. n. 60-7429 del 12 Novembre 2007;

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea, dell'8 Dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche e integrazioni;

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo, dell'11 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche e integrazioni;

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, e successive modifiche e integrazioni;

il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Valutato

il Servizio di Assistenza tecnica essenziale per:

- ✓ la realizzazione di un attento monitoraggio della spesa e dei connessi controlli volti alla certificazione della stessa, condizione per i pagamenti da parte della Commissione europea e la tempestiva messa in opera di correttivi volti ad assicurare il riutilizzo di eventuali residui, al fine di assicurare piena efficienza di spesa;
- ✓ la correttezza nell'esecuzione degli adempimenti previsti per la chiusura della Programmazione 2007-2013;

- ✓ la correttezza nell'esecuzione degli adempimenti previsti per l'avvio della Programmazione 2014-2020, il cui mancato rispetto potrebbe ritardare l'utilizzo delle risorse assegnate;
- ✓ un'efficace ed efficiente attuazione del POR FSE 2014-2020, che dipende dalla regolarità degli adempimenti di cui sopra, con l'approvazione e la gestione dei dispositivi di attuazione (Atti di indirizzo, Bandi/Avviso pubblici, ecc.) per la realizzazione delle operazioni, in applicazione dei nuovi regolamenti di riferimento.

Tali attività risultano essere fondamentali al fine di evitare il disimpegno automatico, ottenendo così la conferma delle risorse programmate attraverso il pagamento della spesa correttamente certificata, con conseguente trasferimento delle risorse dalla Commissione europea alla Regione Piemonte.

Considerato

che il quadro normativo relativo ai fondi SIE è esteso e articolato oltre che caratterizzato da specificità nuove e tecnicamente complesse, si rende necessario il ricorso a competenze specialistiche e a professionalità adeguate che garantiscano un supporto tecnico completo, continuo, strutturato e metodologicamente avanzato; tali competenze specialistiche e professionalità non sono reperibili all'interno dell'amministrazione regionale;

che i fabbisogni sopra esposti sono coerenti con quanto indicato nel "*Piano di rafforzamento amministrativo per la gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per la Programmazione 2014-2020*", approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2014, n. 1-776, che evidenzia come l'utilizzo delle risorse di Assistenza tecnica sia fondamentale in fase di avvio dei programmi a causa dell'incertezza del quadro giuridico sul riordino delle funzioni amministrative degli enti locali e del complesso quadro finanziario dell'amministrazione regionale, nonché del previsto significativo collocamento a riposo del personale regionale;

che per le ragioni sopra esposte la Regione Piemonte ha necessità di attivare una procedura d'appalto aperta ex art. 54 comma 2 D.Lgs. 163/2006 al fine di disporre, entro la scadenza del contratto di Assistenza tecnica attivato, di un nuovo contratto che consenta, all'Autorità di gestione del POR FSE, di continuare ad usufruire, senza soluzione di continuità, dei servizi indispensabili finalizzati a supportarla nella delicata fase di chiusura della Programmazione 2007-2013 e ad assicurare un efficace ed efficiente avvio della nuova programmazione 2014-2020, nonché la sua ottimale prosecuzione.

Verificato

che alla data attuale non sono presenti convenzioni-quadro o accordi-quadro CONSIP riguardanti i servizi oggetto di affidamento e che tali servizi non rientrano tra quelli per i quali vi è l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della P.A. gestito da CONSIP, ovvero dell'utilizzo di altri strumenti di e-procurement tra cui anche quelli messi a disposizione dalla centrale regionale di committenza e che pertanto la procedura indicata è conforme a quanto stabilito dall'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e s.m.i., dagli art.7 e 7 bis del D.L. n. 52/2012, dall'art. 1 del D.L. 95/2012, dell'art. 1, comma 150, della Legge n. 228/2012, e in generale dalla normativa di riferimento sul tema.

Dato atto

che la Giunta della Regione Piemonte con provvedimento n. 24-2229 del 12/10/2015 ha deliberato di non avvalersi, per le ragioni ivi riportate, dell'opportunità offerta da Consip S.p.A con l'avviso di pre-informazione per la "*Gara per l'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Gestione istituite presso le singole Amministrazioni*

titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2014/2020, di cui al punto 10 della premessa e di avviare un'autonoma procedura aperta d'appalto per l'acquisizione del servizio di Assistenza tecnica.

Ritenuto

di indire una procedura di gara avente ad oggetto l'acquisto di **10.080** giornate/persona di consulenza per la realizzazione del servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di gestione del POR Piemonte Fondo sociale europeo per la programmazione 2014-2020 e per la chiusura della programmazione 2007-2013 al fine di supportare l'attuazione del programma in particolare nella definizione di indirizzi strategici e programmatori e nelle sue fasi di attuazione, gestione, sorveglianza e controllo, dotando l'Amministrazione di strumenti operativi, competenze e supporti che consentano all'azione amministrativa di raggiungere elevati livelli di efficacia, efficienza e di esecutività nella attuazione e gestione dello stesso;

di individuare l'appaltatore con gara europea mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1, del D.lgs. 163/2006;

di individuare quale criterio di selezione degli operatori il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in ragione del fatto che l'amministrazione procedente ritiene tale criterio di selezione il più adeguato ad ottenere dall'operatore scelto interventi di elevata qualità che dovranno tenere conto del quadro normativo relativo ai fondi SIE, che risulta essere esteso e articolato, oltre che caratterizzato da specificità nuove e tecnicamente complesse, ne consegue che l'appaltatore per rispondere alle esigenze dell'amministrazione dovrà necessariamente ricorrere a competenze specialistiche ed a professionalità adeguate che garantiscano un supporto tecnico completo, continuo, strutturato e metodologicamente avanzato, coordinato ed unitario; l'operatore dovrà altresì dimostrare una capacità tecnica nell'ambito della programmazione fondi SIE attraverso un fatturato complessivo negli ultimi 3 anni pari a **€1.000.000,00 o.f.i** con la specifica che almeno uno dei contratti sia pari a **€500.000,00 o.f.i.** per le motivazioni descritte nel capitolato prestazionale allegato al presente provvedimento;

di individuare l'importo contrattuale complessivo nella somma di **€ 5.846.400,00** esclusa IVA (€ **7.132.608,00** IVA compresa).

di individuare la durata del servizio in 72 mesi dalla sottoscrizione del contratto, tale durata è ritenuta adeguata al periodo di programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento europei nell'ambito dei quali il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere erogato;

che qualora, nel corso della durata del contratto, la Consip S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi; In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23

dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto che siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;

di procedere con la stipulazione del contratto mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. , secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente determinazione;

di riservare all'amministrazione procedente l'opzione di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio in pendenza di formale sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 302, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

che la copertura di tale affidamento sia individuata dalle risorse che saranno iscritte -in considerazione del piano finanziario, allegato al POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014 così come recepito nell'art. 2 della L.R. n. 9 del 15/5/2015 (legge finanziaria per l'anno 2015) - sui competenti capitoli nei bilanci annuali nei limiti della dotazione finanziaria dell'Asse V "Assistenza Tecnica" facendo salva la necessità di verificare detta iscrizione e la conseguente effettiva copertura finanziaria al momento della conferma del permanere dell'interesse all'aggiudicazione dell'incarico espletata la procedura di gara nonché dalla DGR 24-2229 del 12/10/2015;

di approvare il predetto progetto di servizio (Allegato A) predisposto ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., allegato alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale.

Ritenuto con il presente atto, ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. nonché degli art. 300 e 301 del DPR 207/2010, di nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), oggetto del presente provvedimento la Dr.ssa Erminia Garofalo, Dirigente del Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività finanziate dal FSE.

Ritenuto che la spesa presunta per l'acquisto del servizio indicato in oggetto è €**5.846.400,00** oltre IVA del 22%, (e così per la somma complessiva di € **7.132.608,00**) ed €**800,00** relativa per la spesa del contributo che della stazione appaltante deve erogare a favore di ANAC.

Evidenziato che parte del menzionato importo impegnato sarà soggetto allo split payment;

Dato atto che per avviare la procedura d'appalto, si è provveduto ad acquisire il codice identificativo di gara (di seguito: CIG) tramite il sistema SIMOG dell'ANAC ed il codice unico di progetto (di seguito: CUP) tramite il sistema MIP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Il CIG è il seguente: 64316025DE. Il CUP è il seguente: J11E15000340009. Ai sensi delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (legge 13 agosto 2010, n. 136: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", articoli 3 e 6) e di quanto precisato dalla deliberazione ANAC n. 4 del 7/7/2011, entrambi i codici saranno riportati nel bando di gara e negli strumenti di pagamento.

Rilevato

che l'affidamento in esame pur comportando, in considerazione della sua durata, l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, deve essere ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in quanto trattasi di spese correlate a finanziamenti comunitari;

che i commi 1 e 4 dell'art. 56 del medesimo decreto legislativo stabiliscono rispettivamente che:

- *“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2”*
- *“durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento [omissis.....]”;*

di fare fronte alla spesa di **€ 7.133.408,00 o.f.cai** ai sensi dell'art. 10 e 56 del D.Lgs. 118/2011 nei modi di seguito descritto:

a. impegnando la somma **€ 499.200,00** sui sotto elencati capitoli del bilancio 2016 per far fronte alla spesa per il servizio in oggetto per l'anno 2016:

- €. 249.600,00 Cap. 141822 As. 100557
- €. 174.720,00 Cap. 141824 As. 100558
- €. 74.880,00 Cap. 141826 As. 100559

b. impegnando la somma di **€ 800,00** sui sotto elencati capitoli del bilancio 2016 per far fronte alla spesa relativa la versamento del contributo da parte della stazione appaltante a favore dell'ANAC:

- €. 400,00 Cap. 141822 As. 100557
- €. 280,00 Cap. 141824 As. 100558
- €. 120,00 Cap. 141826 As. 100559

c. impegnando la somma **€ 1.000.000,00** sui sotto elencati capitoli del bilancio 2017 per far fronte alla spesa per il servizio in oggetto per l'anno 2017:

- €. 500.000,00 Cap. 141822 As. 100557
- €. 350.000,00 Cap. 141824 As. 100558
- €. 150.000,00 Cap. 141826 As. 100559

d. di disporre per la restante somma di **€ 5.633.408,00** attraverso le risorse che saranno iscritte in considerazione del piano finanziario, allegato al POR FSE 2014-2020, approvato con C(2014) 9914 del 12/12/2014 così come recepito nell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Tutto ciò premesso, in conformità con gli indirizzi stabiliti con D.G.R n. 1-7224 del 11 marzo 2014 e con D.G.R n. 57-868 del 29 dicembre 2014 e della DGR 24-2229 del 12/10/2015.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB100 CLASS 001.030.070 del 07/02/2013

IL DIRETTORE

Visti

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 422”;
- la L.R. n. 9 del 14/5/2015 Legge finanziaria per l’anno 2015.
- L.R. n. 10 del 15 maggio 2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”.

determina

1. Di procedere, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, all’indizione della procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per l’acquisizione di un servizio di Servizio di Assistenza tecnica all’Autorità di gestione del POR Piemonte Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 e per la chiusura della programmazione 2007-2013, secondo quanto previsto all’articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 (CUP n° J11E15000340009) (CIG: 64316025DE). Spesa presunta **€ 7.132.608,00 o.f.c.**
2. Di prevedere la spesa di €. 800,00 a titolo di contributo da parte della stazione appaltante a favore dell’ANAC;
3. Di approvare, ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il progetto relativo al servizio sopra indicato, allegato alla presente come parte integrante (Allegato A), contenente:
 - a. la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
 - b. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c. il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);
 - d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
 - e. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - f. lo schema di contratto.
 - g. Il patto d’integrità degli appalti pubblici regionali
 - h. Il codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della regione Piemonte.
4. Di specificare ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. oltre a quanto contenuto nei documenti allegati alla presente per farne parte integrate, che:
 - a. il luogo di esecuzione del contratto è il territorio della Regione Piemonte;
 - b. le clausole di recesso a favore della Regione Piemonte sono quelle indicate nei documenti allegati parte integrate della presente determinazione;
 - c. spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal contratto e dai suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell’appaltatore;
 - d. le azioni affidate con il contratto non possono essere cedute, fatti salvi i casi previsti dalla legge;

e. è richiesto in sede di presentazione dell'offerta, ed è parte integrante del contratto, la sottoscrizione per presa visione del il patto d'integrità degli appalti pubblici regionali adottato dalla Regione Piemonte in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, e del Piano Nazionale Anticorruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della regione Piemonte approvato con D:G:R: 1-602 del 24/11/2014.

5. Di dare atto che la copertura finanziaria pari ad **€ 7.133.408,00** o.f.c. è indicata con D.G.R. 24-2229 del 12/10/2015, nell'ambito del Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020, obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", Asse prioritario 5, obiettivo specifico "Assicurare efficacia ed efficienza al Programma Operativo".

6. Di fare fronte alla spesa di **€ 7.133.408,00 o.f.c.** ai sensi dell'art. 10 e 56 del D.Lgs. 118/2011 nei modi di seguito descritto:

a. impegnando la somma **€ 499.200,00** sui sotto elencati capitoli del bilancio 2016 per far fronte alla spesa per il servizio in oggetto per l'anno 2016:

- € 249.600,00 Cap. 141822 As.100557
- € 174.720,00 Cap. 141824 As. 100558
- € 74.880,00 Cap. 141826 As. 100559

b. impegnando la somma di **€ 800,00** sui sotto elencati capitoli del bilancio 2016 per far fronte alla spesa relativa la versamento del contributo da parte della stazione appaltante a favore dell'ANAC:

- € 400,00 Cap. 141822 As. 100557
- € 280,00 Cap. 141824 As. 100558
- € 120,00 Cap. 141826 As. 100559

c. impegnando la somma **€ 1.000.000,00** sui sotto elencati capitoli del bilancio 2017 per far fronte alla spesa per il servizio in oggetto per l'anno 2017:

- € 500.000,00 Cap. 141822 As. 100557
- € 350.000,00 Cap. 141824 As. 100558
- € 150.000,00 Cap. 141826 As. 100559

7. Di accertare la somma di

- € 249.600,00 Cap. 28507 del Bilancio 2016
- € 174.720,00 Cap. 21630 del Bilancio 2016
- € 400,00 Cap. 28507 del Bilancio 2016
- € 280,00 Cap. 21630 del Bilancio 2016
- € 500.000,00 Cap. 28507 del Bilancio 2017
- € 350.000,00 Cap. 21630 del Bilancio 2017.

8. Che tutte le predette somme da accertare saranno versate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze previa conclusione del POR FSE 2014-2020 e presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

9. Di disporre che alla copertura della la restante somma di **€ 5.633.408,00** si farà fronte attraverso le risorse che saranno iscritte in considerazione del piano finanziario approvato con Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014 così come recepito nell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

10. Di nominare “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), oggetto del presente provvedimento, la Dr.ssa Erminia Garofalo Dirigente del Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE.

11. Di prendere atto che dovrà essere data attuazione al paragrafo finale del punto 5.1 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa” di cui all’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011; che dispone tra l’altro: *“Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell’ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all’ente vigilante)”*.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto” e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRETTORE REGIONALE
Gianfranco Bordone

Allegato



PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010

Servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di gestione del POR Piemonte Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 e per la chiusura della programmazione 2007-2013

CIG 64316025DE, CUP J11E15000340009

a) Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio

Il regolamento generale n. 1303/2013 prevedeva che ogni Stato Membro trasmettesse alla Commissione Europea entro il 22 aprile 2014 l'Accordo di Partenariato (AdP), strumento che trasferiva i contenuti del Quadro Strategico Comune nel contesto nazionale e stabiliva impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE). Conseguentemente i Programmi Operativi, che davano attuazione ai fondi SIE, dovevano essere presentati alla stessa Commissione entro il 22 luglio 2014.

Il Consiglio Regionale, con Decreto n 262/6902 del 4 marzo 2014, approvava il Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020, dando formalmente avvio al processo per l'elaborazione dei Programmi Operativi Regionali a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE).

La Giunta regionale con la Deliberazione n. 1-7224 del 11 marzo 2014, valutava che il rafforzamento della capacità amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e l'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali rivestiva un'importanza cruciale per il buon esito delle politiche di sviluppo, come rilevato nella Raccomandazione Specifica Paese n. 2 del 2013, dal "Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'accordo di partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020" e in coerenza con quanto segnalato dall'Annual Growth Survey 2013 della Commissione Europea che, rivolgendosi a tutti gli Stati

membri, sottolineava l'importanza di disporre di amministrazioni efficienti e adeguatamente strutturate ai fini del miglioramento dell'utilizzo dei Fondi Strutturali.

La stessa Giunta Regionale con il provvedimento menzionato, e al fine di attuare il rafforzamento amministrativo descritto, forniva gli indirizzi per l'acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce quanto di seguito riportato:

- le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;
- le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa con particolare riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;
- le attività di Assistenza tecnica devono supportare l'Autorità di gestione nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento e devono favorire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma Operativo Regionale.

Recependo le raccomandazioni della Commissione Europea previste dal "Position Paper" menzionata, lo stesso Accordo di partenariato Italia relativo alla Programmazione 2014-2020, i cui principali elementi venivano approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 ribadiva, nel contesto dell'obiettivo tematico 11 "Capacità istituzionale e amministrativa", che:

- il miglioramento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente rappresentano priorità della programmazione 2014-2020;
- in particolare risulta prioritario il rafforzamento della capacità degli organismi coinvolti nella programmazione e gestione dei fondi SIE, non solo con riferimento alle singole Autorità di gestione, di certificazione e di audit, ma anche agli Organismi Intermedi e più in generale alle diverse strutture cui è demandata la responsabilità della gestione delle politiche d'intervento ed ai Beneficiari.

Nel contesto definito dai documenti sopra menzionati la Regione Piemonte predisponendo il POR FSE Regione Piemonte programmazione 2014-2020 di cui, il 12 dicembre 2014, con Decisione la Commissione europea C(2014) 9914 approvava determinati elementi.

Con la deliberazione 29 dicembre 2014, n. 57-868 la Regione Piemonte disponeva la "Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014". In tale provvedimento la Giunta regionale, prendendo atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014, demandava al responsabile della Direzione regionale Coesione Sociale tutti gli adempimenti necessari alla piena ed ottimale attuazione del Programma rispetto alle funzioni attribuite all'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nelle more delle procedure di nomina dell'Autorità di Gestione.

E' opportuno evidenziare che il Programma Operativo Regionale rappresenta lo strumento di programmazione pluriennale dei fondi strutturali e copre il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020. Il Programma definisce una strategia per contribuire all'attuazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) e alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi e azioni in linea con il regolamento generale (n. 1303/2013), le norme specifiche del fondo (Reg. n. 1301/2013) e i contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale.

In questo ambito si inserisce il servizio di Assistenza tecnica, oggetto del presente capitolato speciale d'oneri, da realizzarsi a favore dell'Autorità di Gestione (AdG) del Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo sociale europeo, strumento che finanzia le politiche di intervento a sostegno dell'occupazione, del lavoro, dell'istruzione, della formazione e dell'inclusione sociale, disciplinato dal regolamento comunitario n. 1304/2013.

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale d'oneri si configura quale supporto in grado di fornire all'AdG competenze specialistiche in ambito strategico, attuativo e gestionale al fine di garantire una realizzazione efficace del Programma, anche tramite soluzioni innovative, rispondente alle esigenze del territorio, garantendo la corretta gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, in applicazione dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che i fondi SIE possano sostenere:

- attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit;
- azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;
- azioni tese a favorire lo scambio delle buone prassi e a rafforzare la capacità dei partner componenti il partenariato;

tali azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi

Considerato che il quadro normativo relativo ai fondi SIE è esteso e articolato oltre che caratterizzato da specificità nuove e tecnicamente complesse, la Direzione Coesione sociale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con D.G.R n. 1-7224 del 11 marzo 2014, - D.G.R n. 57-868 del 29 dicembre 2014 e con la DGR 24-2229 del 12/10/2015, intende procedere con l'acquisizione di competenze specialistiche e di professionalità adeguate che garantiscano un supporto tecnico completo, continuo, strutturato e metodologicamente avanzato in particolare al fine di assicurare la corretta chiusura della Programmazione 2007-2013 e il rispetto degli adempimenti previsti dai Regolamenti europei sopra citati per l'avvio della Programmazione 2014-2020 nonché per un'efficace ed efficiente attuazione del POR FSE 2014-2020.

b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, sono pari a zero e non deve essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

c) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b).

La spesa per l'acquisizione del servizio è di euro €5.846.400,00 oltre IVA, per complessivi euro 7.132.608,00 o.f.c.

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non presenti.

Al fine di definire la spesa per l'acquisto del servizio la Committente ha stimato in un numero di 10.080 le giornate/persona di consulenza ritenute necessarie per il servizio richiesto dal presente bando, moltiplicato per il costo medio giornata/uomo stimato in € 580,00 o.f.e

La stima del valore del costo medio giornate/uomo è conseguente ad una ricerca condotta dall'amministrazione relativa al costo medio giornate/uomo di servizi analoghi di Assistenza tecnica per il periodo di programmazione 2014/2020 individuato nelle gare di appalto, tutt'ora in corso, bandite dalle amministrazione nazionali e regionali

I documenti istruttori relativi a tale ricerca sono agli atti della Direzione Coesione Sociale.

Qualora nel corso della durata del contratto in oggetto Consip S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, il fornitore sarà invitato ad adeguarsi.

In tale prospettiva, e come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle

imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), è inserita nello schema di contratto una clausola che prevede il diritto di recesso da parte della Regione Piemonte in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

Per l'acquisizione del presente servizio gli oneri complessivi necessari sono pari a € **5.846.400,00** o.f.e. oltre IVA e così per l'importo complessivo di € **7.132.608,00** o.f.i.

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Art. 1

DEFINIZIONI

L'“Aggiudicatario o Affidatario o Appaltatore o Fornitore”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente procedura;

il “D.Lgs. 163/2006” o anche “codice”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

il “Regolamento di esecuzione”: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

il “capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;

il “bando”: il bando di gara di cui al presente servizio;

il “disciplinare di gara”: il documento complementare al bando di gara di cui al presente servizio;

la “stazione appaltante o Committente o Amministrazione o Regione”: la Regione Piemonte;

il “contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura, la Committente stipulerà con l'Aggiudicatario;

l'“offerente o concorrente o proponente”: il prestatore di servizio che partecipa alla procedura di gara;

il “servizio”: il servizio riguardante la realizzazione di un servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di gestione del POR Piemonte Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 e per la chiusura della programmazione 2017-2013;

Art. 2

DISPOSIZIONI NORMATIVE

- Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, i cui principali elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 e che è stato riapprovato con la D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014;

- Accordo di partenariato Italia relativo alla Programmazione 2014-2020, i cui principali elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e i Regolamenti Delegati conseguenti;

- Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89;

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

-D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196 , Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

- Programma Operativo del Piemonte Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 5464 del 6/11/2007 e che è stato approvato con la D.G.R. n. 60-7429 del 12 Novembre 2007;

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea, dell’8 Dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche e integrazioni;

-Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo, dell’11 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche e integrazioni;

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, e successive modifiche e integrazioni;

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 3 OGGETTO

Con la presente procedura la Regione Piemonte intende acquisire il numero di **10.080** giornate/persona di consulenza per la realizzazione del servizio di Assistenza tecnica all’Autorità di gestione del POR Piemonte Fondo sociale europeo per la programmazione 2014-2020 e per la

chiusura della programmazione 2007-2013 al fine di supportare l'attuazione del programma in particolare nella definizione di indirizzi strategici e programmatori e nelle sue fasi di attuazione, gestione, sorveglianza e controllo, dotando l'Amministrazione di strumenti operativi, competenze e supporti che consentano all'azione amministrativa di raggiungere elevati livelli di efficacia, efficienza e di esecutività nella attuazione e gestione dello stesso. Il presente capitolato speciale d'onere contiene le caratteristiche e i requisiti relativi al servizio di Assistenza tecnica al POR FSE 2014-2020 e al POR 2007-2013, meglio dettagliate al successivo articolo 5, da realizzarsi a favore dell'Autorità di Gestione del programma operativo, e definisce le specifiche tecniche di cui i proponenti dovranno tener conto nella formulazione dell'offerta. Categoria 11, CPC 866, CPV 79420000-4 Servizi connessi alla gestione.

Art. 4

NATURA DELL’AFFIDAMENTO

Procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (nel proseguo "Codice") con l'individuazione dell'offerta anormalmente bassa e verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 86 comma 2 art. 87, 88, 89 del D.Lgs. 163/2006. Con riferimento al procedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 88 comma 7, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del medesimo articolo

Art. 5

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ambito di quanto indicato nella relazione tecnica- illustrativa di cui al punto a) del presente progetto di servizio si ritiene opportuno bandire la presente gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 e programmazione 2007-2013.

Tale servizio è finalizzato:

1-per quanto attiene alla programmazione 2014- 2020 a supportare la Regione Piemonte per le attività di gestione, attuazione, sorveglianza, controllo, nonché delle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del programma operativo relativo attraverso azioni finalizzate a sostenere l'esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo;

2- per quanto attiene al Programma Operativo relativo alla Programmazione 2007-2013 a supportare la Regione Piemonte per la realizzazione degli adempimenti per la chiusura, previsti dai regolamenti comunitari.

L'attività di Assistenza tecnica è finalizzata a fornire con continuità, per tutto il periodo di vigenza del contratto, affiancamento e supporto scientifico, metodologico e organizzativo all'Amministrazione aggiudicatrice impegnata nella programmazione, progettazione operativa, attuazione, gestione, sorveglianza e monitoraggio del programma.

Si specifica, altresì, che il sostegno dell'Assistenza tecnica, oggetto del presente appalto, non si esaurisce nello svolgimento delle specifiche attività, ma è anche finalizzato ad adeguare e potenziare le competenze dall'amministrazione impegnata nell'attuazione e nella gestione del programma operativo.

L'attività di Assistenza tecnica si articola nelle seguenti 8 Linee di Attività:

1. Supporto tecnico specialistico alla chiusura del Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013.
2. Supporto tecnico specialistico per la realizzazione di un sistema di programmazione integrato degli interventi e predisposizione degli strumenti attuativi del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.
3. Supporto tecnico specialistico per l'accompagnamento nella definizione e nella attuazione di interventi volti a promuovere l'innovazione sociale lo sviluppo di nuovi modelli di welfare previsti dal Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.
4. Supporto tecnico specialistico per la definizione e predisposizione del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.
5. Supporto tecnico specialistico per l'analisi e la valutazione del sistema informativo relativo al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.
6. Supporto tecnico specialistico alla preparazione ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.
7. Supporto tecnico specialistico per la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali, regionali su argomenti inerenti ai temi trattati nel Programma con particolare riferimento agli appalti e agli aiuti di stato.
8. Supporto tecnico specialistico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.

Alcune delle *Linee di Attività* riportate sono interdipendenti tra loro; il servizio previsto dal presente Capitolato dovrà perseguire gli obiettivi definiti, attraverso le *Linee di Attività* sopra illustrate e, ove previsto, le relative azioni specifiche di seguito riportate per ciascuna *Linea di Attività*.

LINEA 1 Supporto tecnico specialistico finalizzato alla chiusura del Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013.

Tale supporto dovrà essere fornito nel rispetto della Decisione della Commissione C (2013) 1573 del 20.03.2013 “sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)

Il supporto richiesto, in particolare, riguarderà:

- ✓ il costante monitoraggio della spesa (verifiche bilaterali periodiche O.I. – ADG)
- ✓ l'aggiornamento continuo nel DB delle informazioni relative alle operazioni (regia di controllo dell'ADG con personale dedicato);
- ✓ verifica dell'ammissibilità delle operazioni in overbooking (rispetto procedura per la selezione delle operazioni, rispetto regole ammissibilità della spesa), cura e predisposizione degli importi indicati come “recuperi pendenti” e quelli indicati come “importi non recuperabili”;
- ✓ la predisposizione della domanda di pagamento del saldo finale e della dichiarazione di spesa, conformemente all'art.78 del Reg.1083/2006;
- ✓ la redazione del rapporto finale di esecuzione del Programma Operativo, comprendente le informazioni di cui all'art.67 del Reg.1083/2006;

LINEA 2- Supporto tecnico specialistico per la realizzazione di un sistema di programmazione integrato degli interventi e predisposizione degli strumenti attuativi del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014/2020.

La fase di individuazione e predisposizione degli strumenti attuativi rappresenta un momento estremamente importante e delicato nella gestione di un programma dal momento che questi rappresentano gli strumenti operativi attraverso cui conseguire gli obiettivi specifici del programma.

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- ✓ l'attuazione della strategia relativa al contributo del POR FSE Regione Piemonte alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e

- inclusiva, in linea con il Reg.Ue 1303/2013, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato;
- ✓ realizzare azioni e strumenti che garantiscano l'attuazione efficace, efficiente e coordinata del Fondo sociale europeo e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
 - ✓ individuazione dello strumento attuativo più opportuno per la tipologia di operazioni da selezionare (avviso pubblico, strumenti regionali di programmazione negoziata, ecc.) e implementazione dello stesso;
 - ✓ definizione e supporto all'implementazione di modelli di intervento innovativi, ed identificazione di aree di sinergia con altri fondi;
 - ✓ la predisposizione della documentazione per eventuali riprogrammazioni del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014/2020;
 - ✓ l'assistenza metodologica e organizzativa alla fase di valutazione ex ante delle operazioni;
 - ✓ l'impostazione del sistema degli indicatori di risultato e di realizzazione del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014/2020, l'alimentazione del sistema informativo e il monitoraggio della rilevazione degli stessi in raccordo con il valutatore indipendente;
 - ✓ favorire l'integrazione tra fondi di investimento europei relativi alla Programmazione 2014/2020, in coerenza con quanto previsto dal POR FSE Regione Piemonte.

LINEA 3- Supporto tecnico specialistico per l'accompagnamento nella definizione e nella attuazione di interventi volti a promuovere l'innovazione sociale lo sviluppo di nuovi modelli di welfare previsti dal Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014/2020.

L'obiettivo dell'inclusione attiva previsto dal P.O.R. FSE Regione Piemonte programmazione 2014/2020 richiede, il ricorso a forme di innovazione sociale che possano garantire la sostenibilità nel medio periodo dei relativi servizi.

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- ✓ individuare schemi di intervento che sappiano mettere proficuamente a sistema gli apporti pubblici e privati, nel quadro di regole e di standard di competenza esclusiva della pubblica amministrazione;
- ✓ attuare azioni con le quali promuovere il sistema di *welfare* regionale;
- ✓ sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali;
- ✓ individuazione e definizione di strumenti di ingegneria finanziaria;

- ✓ la definizione di nuovi modelli di intervento integrato a seguito della modifica intervenuta nell'organizzazione delle politiche attive del lavoro e dei servizi per l'impiego e del sistema degli ammortizzatori sociali.

LINEA 4 Supporto tecnico specialistico per la definizione e predisposizione del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.

L'art.124 comma 2 del Regolamento CE 1303/2013 dispone che la designazione dell'Autorità di Gestione di un Programma Operativo si basa "su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII".

A tal fine l'A.d.G. deve trasmettere all'Autorità di Audit (A.d.A.) la descrizione delle funzioni e delle procedure adottate dalla stessa per la gestione ed il controllo del PO.

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- ✓ la definizione del sistema di gestione e controllo del PO conforme ai criteri fissati dalla UE(allegatoXIII del regolamento) ed agli elementi di analisi che l'AdA prenderà in considerazione;
- ✓ la definizione di procedure per la gestione dei rischi (misure ed azioni volte alla prevenzione dei rischi di attività potenzialmente soggette all'insorgenza dei rischi);
- ✓ in caso di delega a Organismi Intermedi, definizione di procedure e linee guida per l'esecuzione delle funzioni delegate, controllo e sorveglianza delle attività svolte;
- ✓ la predisposizione di apposita manualistica volta a definire metodologie e procedure standard per l'attuazione, - la gestione e il controllo del Programma;
- ✓ impostazione della metodologia di campionamento sui controlli di primo livello ed estrazione campione;
- ✓ la progettazione e implementazione di strumenti, misure, sistemi e procedure di gestione finanziaria del programma, volti al governo dell'avanzamento della spesa, ai fini del rispetto della Regola N+3 (art. 136 Regolamento CE 1303/2013) e del raggiungimento della riserva di performance con riferimento al Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014/2020;
- ✓ la preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale prevista dall'art. 125 comma 4° lett. e).

LINEA 5- Supporto tecnico specialistico per l'analisi e la valutazione del sistema informativo relativo al Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014/2020.

L'art.122 comma terzo del Regolamento CE 1303/2013 dispone che "...Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati". Tale attività dovrà essere svolta in costante raccordo con i soggetti incaricati di implementare la piattaforma informatica su cui poggia il sistema informativo.

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- l'analisi rispetto alla completezza delle procedure informatizzate dei dati contenuti nel sistema informativo, al fine di garantire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi attivati in raccordo con il soggetto fornitore del servizio informativo;
- la valutazione delle funzionalità gestite dal sistema informativo al fine di individuare eventuali ambiti di miglioramento (ottimizzazione funzionalità esistenti, implementazione di nuove funzionalità) per rispondere a bisogni specifici e/o per garantire un supporto al pieno rispetto della normativa.

LINEA 6- Supporto tecnico specialistico alla preparazione ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014/2020.

L'art. 125 secondo comma lett. A) del Regolamento generale dispone che l'A.d.G. "assiste il comitato di sorveglianza e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali".

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- ✓ la predisposizione delle relazioni di attuazione annuali in coerenza con gli indirizzi comunitari;
- ✓ l'analisi e predisposizione di documenti a supporto dei lavori del Comitato di Sorveglianza in relazione ai diversi temi trattati dallo stesso.

LINEA 7 - Supporto tecnico specialistico per la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali, regionali su argomenti inerenti ai temi trattati nel Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.

Nell'ambito di tale attività si richiede un supporto, attraverso approfondimenti tecnico giuridico amministrativi, per la corretta applicazione delle normative nelle materie inerenti all'attuazione del POR .

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- ✓ il monitoraggio e l'analisi della produzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale pertinente l'attuazione del programma;
- ✓ il rilascio di pareri formali su temi pertinenti l'attuazione del programma;
- ✓ l'applicazione della normativa sugli aiuti di stato, sugli appalti, sulla privacy e sulle procedure per la selezione delle operazioni da finanziare;
- ✓ la redazione di bozze di articolati nell'ambito di iniziative di revisione delle norme regionali sulle materie inerenti il Programma.

Il supporto tecnico potrà essere richiesto anche per la docenza, su argomenti inerenti temi trasversali alla Programmazione, nell'ambito di corsi di formazione interna.

LINEA 8 - Supporto tecnico specialistico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014/2020.

La "governance" di un programma è caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soggetti istituzionali di livello nazionale e comunitario, a vario titolo coinvolti nelle attività di gestione, sorveglianza e controllo del Programma (Commissione Europea, altre Autorità comunitarie e nazionali, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, Amministrazioni responsabili di interventi finanziati con altri fondi, il valutatore indipendente, ecc.). La gestione dei rapporti con tali soggetti rappresenta un momento molto delicato.

In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- ✓ la predisposizione di documentazione a supporto nella gestione dei rapporti con l'UE e con le autorità nazionali e locali ai fini dell'attuazione del programma.

**Art 6
MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE**

La natura delle prestazioni richieste implica che l'Operatore Economico affidatario debba operare in stretto contatto con l'Autorità di Gestione.

Al fine di una corretta e coordinata esecuzione del POR Regione Piemonte 2014/2020, la Committente, in qualità di Autorità di Gestione, si riserva di definire e quantificare, con apposito

atto, l'erogazione del servizio oggetto del presente appalto presso gli enti territoriali individuati quali Organismi Intermedi, per i quali la stessa Autorità di Gestione ne ravvisi la necessità.

Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare quanto segue:

- ✓ descrivere la metodologia che intende adottare nella realizzazione del servizio;
- ✓ le modalità di gestione del progetto comprensiva della distribuzione delle attività tra i componenti del Gruppo di lavoro nonché delle modalità di interazione con l'Amministrazione;
- ✓ rendersi disponibile ad incontri, momenti di raccordo con l'Autorità di Gestione nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio, e alla partecipazione a gruppi/tavoli di lavoro locali, interregionali, nazionali e transnazionali;
- ✓ realizzare il servizio oggetto della presente gara secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- ✓ svolgere il servizio sia in back-office, sia presso i competenti uffici regionali;
- ✓ effettuare azioni di monitoraggio e controllo delle attività svolte per assicurarne la corretta esecuzione; a tal fine il soggetto aggiudicatario, è tenuto a relazionare periodicamente, con le tempistiche e le modalità che sono di seguito indicate;
- ✓ descrivere le modalità di trasferimento di know how al personale dell'Amministrazione Committente al fine del rafforzamento della competenza della stessa.

In fase di avvio del servizio l'aggiudicatario presenterà una proposta di pianificazione generale del servizio fino alla sua conclusione suddivisa per area di intervento, linee di attività. La pianificazione è oggetto di autorizzazione della Committente. Unitamente a tale pianificazione deve essere presentata una pianificazione di dettaglio per il primo bimestre.

Il citati piani di lavoro dovranno contenere il dettaglio di attività, tempi e stime d'impegno delle risorse del gruppo di lavoro per ogni intervento; coerentemente con le caratteristiche dei singoli interventi, si dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- ✓ nome, descrizione e, se significativo, il relativo stato (attivo, concluso, sospeso, ecc.);
- ✓ area funzionale coinvolta dell'Amministrazione;
- ✓ nome del professionista referente per l'attività (figura professionale "manager");
- ✓ nominativi dei professionisti del gruppo di lavoro;
- ✓ elenco delle fasi e delle singole attività con relative date d'inizio e fine, previste ed effettive;
- ✓ prodotti delle singole fasi, con relative date di consegna, previste ed effettive;
- ✓ impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile dell'offerta progettuale, ove applicabile, suddiviso per fase/attività e per figura professionale;

si precisa che le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive anche dell'eventuale tempo di approvazione dei prodotti

Oltre ai predetti piani il Fornitore dovrà produrre la documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori e al rendiconto delle risorse con il contenuto di seguito descritto.

Lo stato di avanzamento lavori realizzati nel bimestre dovrà contenere a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- ✓ percentuale di avanzamento delle singole attività;
- ✓ nome e descrizione dell'intervento;
- ✓ stato delle attività alla data in termini di attività significative concluse nel periodo in esame, attività significative in corso e/o previste a breve;
- ✓ vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese;
- ✓ allegato contenente i prodotti relativi alle singole attività (es. manualistica, presentazioni, check-list, ecc.).

Il Rendiconto delle risorse che rappresenta un riepilogo che dovrà contenere per ogni intervento:

- elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione del profilo;
- dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.

Pertanto l'Appaltatore bimestralmente dovrà

- a) presentare lo stato di avanzamento del bimestre che si è concluso, il rendiconto delle risorse, evidenziando gli scostamenti rispetto alla relativa pianificazione; gli stati di avanzamento dovranno evidenziare le giornate/persona erogate suddivise per area di intervento, linee di azione, profili professionali;
- b) presentare il rendiconto delle risorse impiegate e i relativi TIMESHEET;
- c) proporre una pianificazione di dettaglio per il bimestre successivo, suddivisa per area di intervento, linee di azione, profili professionali e giornate/persona previste.

I documenti menzionati saranno oggetto di autorizzazione della Committente.

L'Appaltatore predispone lo strumento per la gestione del servizio che sia funzionale alla metodologia di pianificazione di esecuzione del servizio e di riconoscimento della relativa spesa.

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio della Regione Piemonte per tale ragione è fatto obbligo al Fornitore di aprire almeno una sede operativa a Torino.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere il timesheet con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta.

Art. 7
IMPORTO CONTRATTUALE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo contrattuale complessivo è pari a € 5.846.400,00 esclusa IVA (€ 7.132.608,00 IVA compresa).

L'importo sopra indicato è stata calcolato applicando la tariffa media di € 580,00 o.f.e; si precisa al riguardo che qualora nel corso della durata del contratto, la Consip S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, il Fornitore sarà invitato ad adeguarsi.

In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto che siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze). (Determinazione AVCP 3/2008).

La durata del contratto è di **mesi 72 (settantadue)** decorrenti dalla stipula del contratto.

L'importo dell'appalto del contratto, esclusi gli oneri della sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad € 5.846.400,00 o.f.e.

L'importo contrattuale, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è costituito dal costo medio giornata/uomo moltiplicato per il numero di giornate acquistate con la presente gara.

Il Committente erogherà l'importo da contratto, con le modalità e secondo la tempistica di cui al successivo art. 15

E' prevista, qualora dovesse rendersi necessaria, la possibilità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale, di richiedere l'aumento o la diminuzione delle prestazioni

contrattuali fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923.

La Regione Piemonte si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio in pendenza di formale sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 302, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

L'amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 81 comma 3 D.Lg. 163/2006.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione del presente capitolato.

Il presente appalto è finanziato con risorse che saranno iscritte in considerazione del piano finanziario approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 e che è stato riapprovato con la D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014 così come recepito nell'art. 2 della L.R. 9 del 14/5/2015 (Legge finanziaria anno 2015) – sui competenti capitoli nei bilanci annuali nei limiti della dotazione finanziaria dell'Asse V "Assistenza Tecnica" facendo salva la necessità di verificare detta iscrizione e la conseguente copertura finanziaria al momento della conferma del permanere dell'interesse all'aggiudicazione dell'incarico espletata la procedura di gara.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13 agosto 2013 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 CORRISPETTIVI

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio del Fornitore in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 115 D.Lgs. n. 163/2006, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Art. 9 REVISIONE PREZZI

E' consentita la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, a partire dalla seconda annualità di vigenza contrattuale.

Art. 10
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara unità singole o raggruppate italiane e stabilite nei Paesi U.E ex artt. 34 e 37 D.Lgs.163/06.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 comma 8 D. lgs.163/06.

Non è ammessa la partecipazione contestuale come impresa singola e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e devono dimostrare a pena di esclusione il possesso del seguente requisito di capacità tecnica

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, la seguente condizione: aver eseguito, complessivamente negli ultimi tre anni, uno o più contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara nell'ambito della programmazione dei fondi SIE per un importo pari al €1.000.000,00 o.f.i.. Si richiede in via supplementare, sempre al fine di garantire la solidità organizzativa dei partecipanti, che almeno uno dei contratti rientranti nell'insieme, per determinare il presente requisito di capacità tecnica, sia almeno pari ad € 500.000,00 o.f.i..

I servizi che concorrono al predetto fatturato specifico dovranno essere sinteticamente descritti, con indicazione del Committente/Ente finanziatore, dell'importo fatturato, del periodo di svolgimento.

Il Committente ha introdotto i descritti requisiti di capacità tecnica al fine di realizzare un equo contemperamento tra la necessità di consentire la partecipazione alla gara del maggior numero di soggetti possibile e l'esigenza di consentire l'accesso alla gara a soggetti che abbiano comprovata capacità per fornire il servizio descritto, che risulta essere di elevata complessità per i soggetti coinvolti, la normativa applicabile, le risorse economiche impiegate. La capacità tecnica richiesta tiene altresì conto del contesto normativo, Fondo sociale europeo, nel quale il Fornitore dovrà erogare il servizio richiesto. La titolarità di contratti di importo significativo ed aventi ad oggetto la specifica gestione dei Fondi Strutturali di Investimento europeo fornisce al Committente prova

della capacità minima necessaria ed indispensabile per gestire la complessità del progetto di servizio posto a bando.

In caso di Associazione Temporanea d'Impresa al Capogruppo/mandatario spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto. In ragione della **valutata indivisibilità del servizio** oggetto del presente appalto è richiesta **a pena di esclusione** la dichiarazione del mandante di impegnarsi a fatturare in modo unitario il servizio reso.

Art. 11 GRUPPO DI LAVORO

Nel gruppo di lavoro dovranno essere presenti risorse professionalmente idonee a garantire l'elevata qualità delle attività oggetto della presente procedura. A tal fine i componenti dovranno avere caratteristiche pienamente rispondenti ai seguenti profili professionali:

- **2 high** con esperienza lavorativa di almeno dieci anni, di cui almeno 6 anni di provata esperienza nella specifica funzione di programmazione e attuazione in materia di formazione professionale e politiche del lavoro, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
- **1 esperto senior**, con esperienza almeno quinquennale, in materia programmazione, attuazione e gestione delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, con specifico riferimento alla materia della formazione professionale, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
- **1 esperto senior**, con esperienza almeno quinquennale, in materia di appalti e aiuti di Stato, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
- **1 esperto senior**, con esperienza almeno quinquennale, esperto in materia di qualità e dei sistemi di accreditamento, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
- **1 esperto senior**, con esperienza almeno quinquennale, in materia di sviluppo locale, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e

conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

- **1 esperto senior**, con esperienza almeno quinquennale, su temi sociali, cooperativi, occupazionali, in coerenza con gli ambiti definiti da Regione Piemonte a livello di indirizzo strategico per la Programmazione comunitaria 2014-2020, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
- **1 esperti senior**, con esperienza almeno quinquennale, in materia programmazione e attuazione delle politiche del lavoro e degli interventi relativi, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
- **1 esperto senior** con esperienza almeno quinquennale, in sistemi di gestione e controllo degli interventi, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
- **1 esperto senior** con esperienza almeno quinquennale, in materia di monitoraggio e analisi di efficacia delle politiche per la formazione e l'occupazione, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
- **1 esperto senior** con esperienza almeno quinquennale, in materia analisi dei sistemi organizzativi ed informatici, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
- **1 esperto senior** con esperienza almeno quinquennale, in materia certificazione delle competenze e degli standard formativi e professionali, e preferibilmente con esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione italiana e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
- **8 esperti junior** con esperienza almeno biennale nell'ambito delle specifiche del servizio e conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Il gruppo di lavoro dovrà essere coordinato da un professionista, con esperienza specifica nel settore di almeno 10 anni, che assumerà il ruolo di responsabile del servizio con funzione di

supervisore di tutte le attività connesse alla fornitura del servizio oggetto del contratto e di referente nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Su specifica richiesta dell'Amministrazione contraente, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione ulteriori profili aventi anche competenze verticali su temi ambientali e/o fiscali e/o di ingegneria finanziaria e/o di statistica (in particolare su tecniche e metodologie di campionamento) e/o di information technology.

L'amministrazione si riserva di effettuare colloqui di verifica della corrispondenza delle competenze elencate nel CV e dell'idoneità allo svolgimento della attività del personale che l'Appaltatore indica nell'ambito del Gruppo di lavoro.

Qualora l'esito delle verifiche non sia positivo, l'Amministrazione si riserva di chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione della risorsa. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della risorsa ritenuta non adeguata entro 5 giorni dalla richiesta.

L'Aggiudicatario non potrà modificare il gruppo di lavoro presentato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, senza previo consenso del Committente..

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta alla Regione Piemonte, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

Il soggetto affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.

La Committente dovrà autorizzare le sostituzioni o le integrazioni del gruppo di lavoro.

Art. 12
ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà illustrare i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi proposti e dovrà consistere in una relazione tecnica predisposta, in lingua italiana, in un massimo di 30 pagine in formato A4, solo lato fronte, scritta con le seguenti specifiche: dimensione del carattere 11, paragrafo spaziatura interline 1,5 righe, non sarà oggetto di valutazione quanto scritto oltre le 30 pagine previste.

Il progetto tecnico deve essere redatto secondo la seguente articolazione di contenuti:

- Descrizione degli obiettivi del servizio a partire da quanto indicato nel capitolato.
- Descrizione del flusso di lavoro mediante uno schema che metta in evidenza l'intero processo organizzativo di produzione e di erogazione del servizio.
- Descrizione puntuale delle attività, degli strumenti usati per l'esecuzione dell'attività e la relativa pianificazione.
- Descrizione dei risultati attesi, delle modalità di svolgimento delle stesse (a partire dalle specifiche indicate nel capitolato).
- Descrizione della struttura organizzativa, delle risorse professionali messe in campo, dei livelli di flessibilità offerti nell'erogare il servizio, della concatenazione tra le diverse attività, raggruppate in fasi, con indicazione delle tempistiche di svolgimento.
- Descrizione delle modalità in cui l'attività di supporto richiesto è contestualizzata nell'ambito del POR Regione Piemonte FSE 2014/2020, nella normativa nazionale, comunitaria e regionale e nell'ambito della organizzazione in cui tale attività dovrà essere svolta.
- Descrizione puntuale dei flussi informativi con l'Amministrazione committente.
- Descrizione delle modalità di supporto alle Amministrazioni di riferimento.
- Descrizione delle modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati richiesti (come si intende assicurare il regolare sviluppo del processo di lavoro descritto teso agli obiettivi e risultati richiesti).
- Descrizione delle modalità di gestione degli imprevisti e di risoluzione delle problematiche che potranno emergere nella realizzazione del servizio.
- Descrizione del gruppo di lavoro proposto rispetto alle attività indicate (distinzione tra gruppo di lavoro minimo e la sua eventuale integrazione con risorse numeriche aggiuntive o con professionalità aggiuntive, e della motivazione di tale integrazione).

- Descrizione delle modalità di acquisizione della conoscenza del contesto organizzativo regionale esistente e dei relativi processi organizzativi al fine della presa in carico delle attività avviate.
- Descrizione delle attività di trasferimento all'Amministrazione committente del know how sulle attività affidate.
- Descrizione delle modalità di riutilizzo di esperienze analoghe nazionali, internazionali e valore aggiunto da esse derivanti per l'affidamento.
- Descrizioni di strategie di sviluppo di soluzioni innovative a supporto delle attività oggetto del presente appalto a partire dai risultati di esperienze analoghe.
- Tabella riepilogativa per evidenziare la corrispondenza tra le professionalità indicate (distinte tra professionalità minime e aggiuntive), il nome e cognome delle risorse umane previste e il ruolo svolto nella realizzazione del servizio.

Art. 13

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

Il Fornitore si impegna:

- ad inviare al Committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il termine che verrà indicato;
- a mantenere indenne la Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che sarà allegato al contratto, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;
- a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014;
- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- ad esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale;
- ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del

servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'Aggiudicatario lasciando inderne l'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Aggiudicatario è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;
- per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 14

INCOMPATIBILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Lo svolgimento del servizio determina in capo al soggetto Aggiudicatario il divieto di svolgere contemporaneamente al presente appalto attività di Assistenza tecnica all'Autorità di Audit del POR Regione Piemonte FSE 2014 – 2020 al fine di escludere conflitti di interesse di qualsiasi sorta. E' vietato altresì all'Appaltatore e/o al Subappaltatore, singolo o associato, beneficiare dei contributi erogati ai sensi dell'art. 12 della L.241/1990 a valere sul POR FSE Regione Piemonte programmazione 2014/2020, in quanto le conoscenze acquisite da descritti soggetti nell'erogare i servizi oggetto del presente appalto porrebbero tali soggetti in una posizione privilegiata rispetto all'acquisizione dei contributi comunitari.

E' invece consentita la partecipazione dell'Appaltatore e del subappaltatore a procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 anche per progetti finanziati dal FSE Regione Piemonte programmazione 2014/2020.

Le incompatibilità descritte valgono sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento, sia per le persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro.

Nel caso in cui gli uffici dell'ente regionale appaltante verificano casi di violazione di tale divieto, dovute a situazioni di incompatibilità, inadempienze e/o inefficienze in ordine a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali di riservatezza, il soggetto Aggiudicatario sarà invitato, a mezzo di posta elettronica certificata, a rimuovere le incompatibilità e/o a sanare le suddette inadempienze entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione dell'invito medesimo.

Qualora il soggetto Aggiudicatario non dovesse provvedere, la Committente potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale di cui all'art. 25 del presente capitolato, senza che

l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni.

Ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, il soggetto Aggiudicatario del servizio ha il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo nonché il divieto di attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Amministrazione provvederà, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture posticipate emesse come segue:

- sino al 90% dell'importo contrattuale, in rate bimestrali posticipate e previa presentazione di regolare fattura corredata da una relazione bimestrale attestante le attività realizzate, i risultati prodotti suddivisi per ogni singolo intervento attuato, e le giornate/uomo e i profili professionali effettivamente impiegati sino a quel momento e i relativi TIMESHEET, ai sensi del precedente art. 6 e relativa accettazione;
- il restante 10%, a saldo del corrispettivo contrattuale, a scadenza del Contratto, previa presentazione di regolare fattura corredata da una relazione finale attestante le attività complessivamente realizzate, i risultati prodotti e le giornate/uomo e i profili professionali effettivamente impiegati durante tutto l'arco temporale di vigenza contrattuale e i relativi TIMESHEET, ai sensi del precedente art.6 e relativa accettazione da parte dell'Amministrazione.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio di cui all'art.6 del presente capitolato, dovrà essere sottoposta al direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.

In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., la Regione Piemonte, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, provvederà al pagamento delle **fatture entro 30 giorni** dal ricevimento delle stesse, ovvero, per quanto concerne il saldo, entro 30 giorni dalla attestazione di regolare esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 325 D.P.R. 207/2010, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica di conformità, il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario del servizio sia una Associazione Temporanea d'Impresa, per le motivazioni descritte nell'articolo 10 del presente capitolato, questa dovrà far pervenire al Committente un'unica fattura dal Capogruppo/Mandatario.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 16.

L'Amministrazione provvederà, per il tramite del R.U.P., al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture posticipate emesse con le scadenze come sopra esplicitate.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le fatture dovranno indicare il codice C.U.P. e C.I.G., e saranno liquidate dalla Regione Piemonte dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver acquisito la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti.

L'IVA relativa alle fatture emesse sarà versata dalla Committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (split payment).

Il Fornitore s' impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, il Fornitore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore del Fornitore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Art. 16
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010

L'Appaltatore assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Nel caso di cui dette transizioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 17
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Fornitore si è riservato, in sede di offerta, la facoltà di subappaltare specifiche attività oggetto del presente affidamento, è ammesso il subappalto con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (ex art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri del Fornitore, che rimane l'unico e solo

responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto Appaltatore, al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei Subappaltatori. Il subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il Fornitore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al R.U.P., il quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il Fornitore deve depositare – presso l'Amministrazione – copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo;
- al momento del deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Amministrazione provvede al rilascio della sua autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta;
- non deve sussistere, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni;
- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriori subappalto;
- è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai Subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora il Fornitore non trasmetta nel termine di 20 (venti) giorni sopra riportato le fatture quietanzate del subappaltatore;
- il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore;

- prima dell'inizio delle attività il Subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'Appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

Art. 18 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione tutti i documenti, i prodotti e i risultati, comprensivi delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente capitolato. L'Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

Art. 19 RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

La Regione Piemonte, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, il Direttore pro tempore della Direzione Coesione Sociale a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina l'Appaltatore "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 (di seguito: Codice), l'Appaltatore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:

- a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del Codice e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Regione Piemonte;

- b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto;
- c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;
- d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- e) segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- f) informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Codice.

Art. 20

MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, che sarà individuata a seguito di apposita graduatoria formata a conclusione di una valutazione di quanto offerto di concorrenti secondo gli elementi e i parametri di punteggio descritti nel presente articolo.

1) Offerta tecnica (OT)	massimo 75 punti
2) Offerta economica (OE)	massimo 25 punti
TOTALE	MASSIMO 100 PUNTI

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti a seguito dell'applicazione dei parametri a) e b) di seguito descritti.

Risulterà Aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. La valutazione complessiva avverrà secondo i parametri di seguito descritti.

a) Valutazione dell'Offerta Tecnica - Caratteristiche tecnico/qualitative del progetto

All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 75 punti su 100. Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 50 saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'offerta economica.

La determinazione del punteggio (massimo 75 punti) avverrà mediante la valutazione degli

CRITERI	SUB CRITERI	VALORE MAX
OFFERTA TECNICA max 75 punti		
1. Qualità tecnica del progetto	1.1 Completezza dei servizi offerti rispetto a quanto richiesto dal capitolato.	15
	1.2 Adeguatezza ed efficacia delle azioni di contestualizzazione del servizio relativamente alla programmazione POR FSE Regione Piemonte 2007/2013 e 2014/2020 e normativa di riferimento.	15
	1.3 Adeguatezza ed efficacia delle strategie di sviluppo di soluzioni innovative.	5
	1.4 Adeguatezza ed efficacia delle modalità di riutilizzo di esperienze analoghe e relativo valore aggiunto.	5
	1.5 Adeguatezza ed efficacia delle azioni di trasferimento al Committente del know how sulle attività affidate.	10
	Totale criterio 1	50
2. Organizzazione complessiva del servizio	2.1 Adeguatezza ed efficacia delle modalità di organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro.	5
	2.2 Completezza ed adeguatezza della descrizione dei ruoli e compiti delle risorse umane coinvolte, dei livelli di flessibilità nell'attuazione del servizio.	5
	2.3 Adeguatezza ed efficacia della gestione degli imprevisti e risoluzione delle problematiche.	5
	2.4 Risorse professionali aggiuntive rispetto al minimo previsto, qualificanti il gruppo di lavoro in relazione ai servizi richiesti.	5
	2.5 Adeguatezza ed efficacia dei flussi informativi tra Committente e Appaltatore.	5
	Totale criterio 2	25
	TOTALE (1+2)	75

elementi sotto elencati

Il calcolo dei punteggi sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti pari a n.10 (dieci)

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito/criterio (i) come da precedente tabella;

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda i sottocriteri 1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5, , e 2.1,2.2.,2.3,2.4,2.5, di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della commissione.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sottocriterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, da parte di ciascun membro della commissione, gli stessi dovranno valutare i requisiti facendo ricorso a cinque giudizi e precisamente:

1- Ottimo

2- Buono

3- Sufficiente

4- Scarso

5- Assente

A detti giudizi corrispondono rispettivamente i seguenti requisiti:

1- Ottimo: 1

2- Buono: 0,75

3- Sufficiente: 0,5

4- Scarso: 0,25

5- Assente: 0

b) Offerta economica – Prezzo offerto

La determinazione del punteggio PE_i (massimo 25 punti) si otterrà applicando la seguente formula: $PE_i = PE_{max} \times C_i$

dove

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X \cdot A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente iesimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*esimo

Asoglia = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

A_{max} = **valore** dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Si precisa, tuttavia, che ove le offerte valide, ammesse all'apertura delle offerte economiche, siano in numero inferiore a tre, la formula adoperata per l'attribuzione dei punteggi economici PE_i sarà la seguente:

$$PE_i = PE_{max} \times A_i / A_{max}$$

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali.

Il costo complessivo considerato si riferisce all'intera attività in conformità alle specifiche prescrizioni contrattuali e tecniche richieste nel Capitolato tecnico e proposte nell'offerta tecnica.

Delle offerte valutate con il metodo sopra descritto sarà redatta una graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che diventerà definitiva solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente Aggiudicatario della gara, mentre la Regione sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Art. 21

CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Committenza si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. La Committenza farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio

operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla committenza.

Su richiesta della Committenza o dei soggetti da questa incaricati l'Affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Il servizio - sarà oggetto dei controlli previsti dalla normativa europea in materia di fondi Strutturali di Investimento Europei e in particolare del Fondo sociale europeo.

Art. 22

STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato con il soggetto Aggiudicatario mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m ed è regolato dalla legge italiana.

Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il capitolato d'oneri;
- d) l'offerta dal soggetto Aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata;
- e) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione regionale verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di impresa, il soggetto Aggiudicatario avrà l'obbligo di costituire il raggruppamento entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

Il soggetto Aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La mancata

costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria ex art 75 D.Lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è disciplinata nell'art.23 del presente progetto.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 abbiano dato esito irregolare il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno.

Il soggetto Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 23 **CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai fini della stipula del contratto ed a garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore presta una cauzione definitiva a favore dell'Amministrazione rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione, e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del contratto.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente all'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali (certificati di regolare esecuzione, ovvero, fatture quietanzate).

Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall'Amministrazione con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto.

Art. 24

RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, l'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto stesso e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da questo nascenti.

Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale per l'Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- c) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- f) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;
- g) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- h) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- i) violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, parte integrate del presente contratto;
- j) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- k) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- l) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

m) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

La Committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. La facoltà di recesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitata mediante trasmissione con posta certificata, con preavviso di almeno 30 giorni.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, oltre ad un decimo delle prestazioni già eseguite.

In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della

presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati

Art. 26
PENALI

1. La Committente, a tutela della qualità del servizio, si riserva diritto di applicare penali di natura finanziaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore

2. Azioni sanzionabili sono:

- a. inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente;
- b. inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Committente in sede di controllo;
- c. inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- d. inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

3. Nel caso di adempimento non conforme al presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., la Committente, a mezzo di posta certificata, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

4. L'ammontare delle singole sanzioni, comminate per ritardato inadempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale secondo il giudizio del Responsabile del procedimento.

5. Il Committente si riserva in ogni caso di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006

Art. 27

SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal contratto che verrà stipulato e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore.

Per il contratto che verrà stipulato l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A, Tariffa, Parte Prima, art. 1, punto 1, 1bis-1, n.4.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il contratto che verrà stipulato sarà apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi civici.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della L. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione .

Art. 28

NORME APPLICABILI

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato d'onori e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Il contratto stipulato con il soggetto Aggiudicatario è regolato dalla legge italiana.

Art. 29

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 30

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito la "*Legge*"), la Regione Piemonte fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

Finalità del trattamento

- ✓ I dati forniti vengono acquisiti dal Committente per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
- ✓ I dati forniti dal concorrente Aggiudicatario vengono acquisiti dal Committente ai fini della stipula dei rispettivi contratti, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dei contratti stessi.
- ✓ Tutti i dati acquisiti dal Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Committente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'Aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del D.Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- ✓ trattati dal personale della Committente che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- ✓ comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al Committente in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ✓ comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- ✓ comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ✓ comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente Aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. Inadempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art.18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.),potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte.

Diritti del concorrente interessato.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la Regione Piemonte, con sede in via Viotti, 8 Torino alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 .

f) Schema di Contratto da rivedere alla luce delle regole approvate definitivamente nel capitolato

PREMESSO CHE:

-con D.D. _____ è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed è stato approvato il progetto del servizio di cui all'art. 279 del D.P.R. 207/2010 contenente tra l'altro, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto;

-con D.D. _____ è stato aggiudicato in via definitiva a _____ per un importo di € _____ o.f.i.;

TRA:

la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal ... nato/a a ..., il ..., domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino – via Magenta, 12, Torino, di seguito denominata la "Committente",

E

La Società _____ (P.IVA. _____) con sede in _____, rappresentata da _____, nata a _____ il _____, la quale interviene nel presente contratto, in seguito "Contratto", in proprio e quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Atto _____ del _____, con la Società _____ (mandante), con sede in _____, (P.IVA. _____)

di seguito denominata "l'Appaltatore",

di seguito, collettivamente, anche "le parti";

di seguito, collettivamente, anche "le parti";

ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle.
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere il capitolato speciale descrittivo e prestazionale approvato con D.D.(di seguito capitolato), ancorché non materialmente allegato al presente contratto, e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.
3. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
 - a. il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2 sottoscritto per presa visione in sede di offerta;
 - b. il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, già sottoscritto per accettazione dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del Servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di gestione del POR Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020

e per la chiusura della programmazione 2007-2013 al fine di supportare l'attuazione del programma in particolare nella definizione di indirizzi strategici e programmatori e nelle sue fasi di attuazione, gestione, sorveglianza e controllo, dotando l'Amministrazione di strumenti operativi, competenze e supporti che consentano il raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza e di esecutività nella attuazione e gestione dello stesso. Tale servizio dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura secondo quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con D.D. n..... del e dell'offerta tecnica presentata in data_____prot_____

2.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio dovrà essere realizzato a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà essere concluso entro 72 mesi dalla sottoscrizione

(*oppure*) La Regione Piemonte ha richiesto l'esecuzione anticipata in pendenza di formale sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 302, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., a far data dal _____.

ART.4 - IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'importo contrattuale complessivo è pari a €. **5.846.400,00** o.f.e. oltre IVA del 22% (pari €**7.132.608,00**).

2. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO

1. Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

2. L'Appaltatore garantisce che la composizione del gruppo di lavoro rimanga invariata per tutta la durata del contratto. Il gruppo di lavoro non può essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso della Committente.

3. Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare richiesta scritta alla Committente, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta.

4. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti.

5. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

ART. 6 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 163/2006. Ai sensi dell'art. 5 del Patto suddetto, la violazione dello stesso da parte dell'appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto. Una copia del Patto viene consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

2. L'appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice viene consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

3. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 nonché nel Piano regionale anticorruzione (misura 7.1.7), l'appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. L'Amministrazione provvederà, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture posticipate emesse come segue:

- a. sino al 90% dell'importo contrattuale, in rate bimestrali posticipate e previa presentazione di regolare fattura corredata da una relazione bimestrale attestante le attività realizzate, i

risultati prodotti suddivisi per ogni singolo intervento attuato, e le giornate/uomo e i profili professionali effettivamente impiegati sino a quel momento,

- b. il restante 10%, a saldo del corrispettivo contrattuale, a scadenza del Contratto, previa presentazione di regolare fattura corredata da una relazione finale attestante le attività complessivamente realizzate, i risultati prodotti e le giornate/uomo e i profili professionali effettivamente impiegati durante tutto l'arco temporale di vigenza contrattuale,

2. Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio di cui all'art.6 del capitolato, dovrà essere sottoposta al Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto; previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, la Regione Piemonte, in applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., provvederà al pagamento delle **fatture entro 30 giorni** dal ricevimento delle stesse, ovvero, per quanto concerne il saldo, entro 30 giorni dalla attestazione di regolare esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 325 D.P.R. 207/2010, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica di conformità, il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

3. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

4. Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio fosse una Associazione Temporanea d'Impresa, questa dovrà far pervenire al Committente un'unica fattura dal Capogruppo/Mandatario.

5. Le fatture dovranno indicare il codice CUP e CIG, e saranno liquidate dalla Regione Piemonte dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver acquisito la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti.

6. Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

7. L'IVA relativa alle fatture emesse sarà versata dalla Committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (*split payment*).

8. La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 8.

9. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

10. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

11. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, il Fornitore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore del Fornitore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

12. I pagamenti saranno effettuati presso i conti correnti di seguito identificati:

Intestatario: _____ -

Banca :

Sede/Agenzia:

n.conto

codice IBAN:

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

cognome e nome _____ C.F. _____

Luogo e data di nascita _____--

Residente a _____

art. 8 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' LEGGE 136/2010

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

2. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così

come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

3. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

4. La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

5. La Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), ai sensi degli articoli 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è individuato nella persona della Dr.ssa Erminia Garofalo, Dirigente del Settore "RACCORDO AMMINISTRATIVO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ COFINANZIATE DAL FSE".

2. Il D.E.C. verifica la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile e, in particolare, fornisce parere sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Art. 10 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La Regione Piemonte si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. La Regione Piemonte farà pervenire per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio

49

operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Regione Piemonte.

2. Su richiesta della Regione Piemonte o dei soggetti da essa incaricati, l'affidatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

3. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

4. L'Affidatario accetta i controlli sul servizio, erogato in base al presente contratto, previsti dalla normativa europea in materia di fondi strutturali di investimento europei e in particolare del Fondo Sociale Europeo.

Art. 11 - INCOMPATIBILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

1. Lo svolgimento del servizio determina in capo al soggetto aggiudicatario il divieto di svolgere contemporaneamente al presente appalto attività di assistenza tecnica all'Autorità di Audit del POR Regione Piemonte FSE 2014 – 2020 al fine di escludere conflitti di interesse di qualsiasi sorta

2. E' vietato altresì all'Appaltatore e/o al Subappaltatore, singolo o associato, beneficiare dei contributi erogati ai sensi dell'art. 12 della L.241/1990 a valere sul POR FSE Regione Piemonte programmazione 2014/2020, in quanto le conoscenze acquisite da descritti soggetti nell'erogare i servizi oggetto del presente appalto porrebbero tali soggetti in una posizione privilegiata rispetto all'acquisizione dei contributi comunitari.

3. E' invece consentita la partecipazione dell'appaltatore e del subappaltatore a procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 anche per progetti finanziati dal FSE Regione Piemonte programmazione 2014/2020.

4. Le incompatibilità descritte valgono sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento, sia per le persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro.

Nel caso in cui gli uffici dell'ente regionale appaltante verificano casi di violazione di tale divieto, dovute a situazioni di incompatibilità, inadempienze e/o inefficienze in ordine a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali di riservatezza, il soggetto aggiudicatario sarà invitato, a mezzo di posta elettronica certificata, a rimuovere le incompatibilità e/o a sanare le suddette inadempienze entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione dell'invito medesimo.

Qualora il soggetto aggiudicatario non dovesse provvedere, la committente potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale di cui all'art.15 del presente contratto, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni.

Ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, il soggetto aggiudicatario del servizio ha il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo nonché il divieto di attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 12 – PENALI

6. La Committente, a tutela della qualità del servizio, si riserva diritto di applicare penali di natura finanziaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore

7. Azioni sanzionabili sono:

- a. inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente;
- b. inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Committente in sede di controllo;
- c. inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- d. inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

8. Nel caso di adempimento non conforme al presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., la Committente, a mezzo di posta certificata, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

9. L'ammontare delle singole sanzioni, comminate per ritardato inadempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale secondo il giudizio del Responsabile del procedimento.

10. Il Committente si riserva in ogni caso di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006

Art. 13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia della Committente, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

2. L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne la Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ART. 14 – RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

2. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

3. La Regione Piemonte, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, il Direttore pro tempore della Direzione Coesione Sociale a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina l'Appaltatore "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 (di seguito: Codice), l'Appaltatore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:

- a. assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del Codice e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Regione Piemonte;

- b. ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto;
- c. nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;
- d. effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- e. segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- f. informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Codice.

ART. 15- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- a. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b. messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- c. gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- d. interruzione non motivata del servizio;
- e. qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- f. divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- g. inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- h. inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;

- i. violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, parte integrate del presente contratto.
- j. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- k. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- l. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- m. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Piemonte, in forma di posta certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

3. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Regione Piemonte ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo e fatta salva la possibilità del Committente di richiedere il risarcimento dei danni.

4. A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

5. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notificazione all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge

ART. 16- RECESSO UNILATERALE

1. E' facoltà della Committente recedere unilateralmente dal Contratto anche ad esecuzione già iniziata. In tal caso, all'Appaltatore è riconosciuto il pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte di servizio prestata, oltre ad un decimo delle prestazioni già eseguite. La facoltà di recesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitata mediante trasmissione con posta certificata, con preavviso di almeno 30 giorni.

2. In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.

ART. 17 – CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1 d.lgs. 163/2006, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto disposto all'art. 116 del medesimo decreto.

2. Il Subappalto è ammesso nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La Regione Piemonte non provvederà a corrispondere direttamente agli eventuali subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni eseguite.

3. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli stessi affidatari al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

4. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al

pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva pari al _____ dell'importo contrattuale, pari ad € _____, mediante polizza fidejussoria n. _____, rilasciata da _____ in data _____.
2. La fideiussione sarà svincolata secondo quanto previsto dall' art. 113, D.Lgs n. 163/2006

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e sui eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore.
2. Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A, Tariffa, Parte Prima, art. 1, punto 1, 1bis-1, n.4.
3. Ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 8 del 23/01/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell'Appaltatore.
4. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico del contraente privato ed è dovuta in misura fissa, pari ad € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge).
5. Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avviene a cura della Regione Piemonte ma le spese di registrazione sono a carico del contraente privato.
6. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri- usi civici.
7. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della L. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale),

saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

ART. 20- RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

ART. 21 – DOMICILIO LEGALE

1. L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede di _____.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

La Committente
REGIONE PIEMONTE

.....

L'Appaltatore

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico dichiara di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare di approvare espressamente quelle di cui agli art. 2,3, 4, 10, 11, 12,13, 14,15, 16,17, 19,e 22.

La Committente
REGIONE PIEMONTE

.....

L'Appaltatore

.....

g) PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa

dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;

b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;

c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;

d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;

g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;

h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) forniture di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5

Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Per presa visione

Data

Firma

h) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL RUOLO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE

ART. 1 - NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.- Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", attua e integra i principi del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice generale), costituendo uno strumento di definizione e sviluppo di comportamenti responsabili, fondati sui principi della diligenza, della lealtà, dell'imparzialità, della consapevolezza e della responsabilità individuale.
- 2.- Il presente Codice si conforma alla realtà del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, è adottato in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte,

ed è finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti, anche di tipo corruttivo, all'interno di Regione Piemonte.

3.- Il Codice si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del ruolo della Giunta Regionale, ai dipendenti in comando o in distacco presso il ruolo della Giunta Regionale, al personale in servizio presso gli uffici di comunicazione, ai dirigenti e direttori. Il Codice si applica altresì ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

Ai fini di quanto disposto dal presente comma, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole di:

- a) conoscenza ed accettazione degli obblighi di condotta definiti dal Codice;
- b) risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

4.- Il presente Codice contiene principi e valori etici che devono ispirare l'attività di coloro che operano per la Regione Piemonte.

5.- La Regione Piemonte persegue sul luogo di lavoro l'affermazione dei principi del benessere organizzativo per favorire un clima lavorativo disteso e collaborativo, promuovendo la disponibilità all'ascolto per prevenire eventuali situazioni di conflitto o di disagio, nonché condotte moleste anche di carattere sessuale, discriminatorie e lesive della dignità, dell'onore o della reputazione della persona.

6.- Il Codice assume valore disciplinare, ai sensi dell'art. 16 del Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e ai sensi dell'art. 54, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001.

Per la definizione delle sanzioni applicabili per le violazioni del presente Codice si richiamano, oltre agli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, gli artt. 24 CCNL 6.7.1995 e s.m.i., l'art. 3 CCNL 11.4.2008 Comparto Regioni – Autonomie Locali per il personale non dirigente, gli artt. 6 e 7 del CCNL 22.02.2010 del Comparto Regioni-Autonomie Locali per il personale dirigente.

7. Il controllo sul rispetto del Codice da parte del personale di qualifica dirigenziale, nonché sulla mancata vigilanza da parte di quest'ultimo sull'attuazione del Codice presso le sue strutture, è svolto dal soggetto sovraordinato, che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance. Tale soggetto tiene conto delle violazioni del Codice, debitamente accertate, dandone atto nelle schede di valutazione.

8.- Una particolare osservanza delle disposizioni del Codice deve essere assicurata dai dipendenti regionali che svolgono attività di natura tecnico-professionale, o che sono impiegati presso strutture interne di rappresentanza legale dell'amministrazione o presso gli uffici per le relazioni con il pubblico o presso gli uffici di diretta collaborazione del vertice politico.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1.- Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2.- Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi e rispettando le disposizioni in materia di incarichi vietati.

3.- Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio né divulga a terzi informazioni o documenti dell'ente, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4.- Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5.- Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.- Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con i colleghi. In particolare i rapporti tra colleghi devono essere improntati al rispetto delle regole di buona educazione e allo scambio e alla trasmissione delle informazioni e dei dati, relativi all'attività lavorativa, in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

7.- Il dipendente, nella gestione dei beni della Pubblica Amministrazione, osserva comportamenti di buona prassi al fine di un uso consapevole dei beni, delle materie prime e dell'energia elettrica.

ART. 3 – REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ

1.- Il dipendente regionale non chiede né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neppure di modico valore, quale corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio o, comunque, da soggetti terzi che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti l'ufficio.

Il dipendente regionale non chiede né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, fatto salvo quelli di modico valore, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali.

2.- Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata.

3.- Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, indicativamente, a 100 euro, nell'arco dell'anno solare. Il predetto valore costituisce altresì l'importo massimo nell'arco dell'anno solare, nel caso di cumulo di regali o altre utilità di valore inferiore.

4.- Il dipendente a cui pervenga un regalo o altra utilità vietati sulla base delle disposizioni sopra citate ha il dovere di attivarsi al fine di metterlo a disposizione dell'amministrazione, per il tramite del proprio superiore, per la restituzione o per la devoluzione a scopi istituzionali.

5.- Il dipendente non offre né accetta, regali o altre utilità, per sé o per altri, direttamente o indirettamente, da un proprio sovraordinato, pari ordinato o subordinato, salvo quelli d'uso di modico valore, come definito ai sensi dei commi precedenti. La disposizione non si applica a regali o altre utilità che per consuetudine sono scambiati tra i dipendenti in occasione di particolari ricorrenze personali.

6.- Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti privati, ivi compresi società od enti privi di scopo di lucro, che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti la struttura di assegnazione attuale o quella di assegnazione nel precedente biennio. Tale divieto sussiste anche nel caso in cui l'incarico abbia carattere di gratuità.

7.- Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, i responsabili dei Settori ed i direttori regionali vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.

ART. 4 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI

1.- Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente è tenuto a comunicare al responsabile della struttura di assegnazione la sua adesione o appartenenza ad associazioni e/o organizzazioni, che ricevono contributi o vantaggi, anche non economici, dalla struttura il cui ambito di operatività o interesse può interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura di appartenenza, ad eccezione dell'adesione a partiti politici e sindacati. Il dirigente è tenuto a comunicare le stesse informazioni che lo riguardano al direttore della direzione cui è assegnato. Il direttore è tenuto a comunicare le informazioni che lo riguardano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tale comunicazione deve essere effettuata entro quindici giorni dall'adesione.

2.- Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni o organizzazioni, né pone in essere forme di sollecitazione o esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

ART. 5 – INTERESSI FINANZIARI, CONFLITTI DI INTERESSE

1.- Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione alla struttura regionale, sia in caso di assunzione, trasferimento o comando da altro ente o per mobilità interna, comunica per iscritto al responsabile della struttura cui è assegnato tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alla struttura regionale di assegnazione e/o di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.- Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

3.-Ai fini dei commi 1 e 2 si considera:

- a) convivente colui che risulta tale dallo stato di famiglia;
- b) affine il legame di cui all'art. 78 del Codice Civile.

4.- Rimane fermo l'obbligo di aggiornamento delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

5.- Il dirigente di settore, verificato il conflitto di interessi, adotta gli opportuni provvedimenti sostituendo l'interessato.

6.- Per quanto concerne i direttori e i dirigenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 13.

ART. 6 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1.- Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi, ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero interessi di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, di società di cui sia amministratore o gerente o dirigente o dipendente, nei casi in cui sia autorizzato ai sensi della normativa vigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il dipendente comunica la decisione di astenersi con la relativa motivazione.

2.- Il dipendente deve effettuare le comunicazioni di cui all'art. 5 e quelle di cui all'art. 6 al dirigente responsabile della struttura di assegnazione non solo in caso di assunzione e assegnazione all'ufficio, ma anche in coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno. Le comunicazioni devono essere altresì tempestivamente presentate in ogni caso di variazione delle situazioni disciplinate.

3.- Il dirigente responsabile della struttura, o il direttore per il personale di staff, valutata la comunicazione, nel termine di cinque giorni lavorativi, deve rispondere per iscritto al dipendente. Nel caso in cui il dirigente/direttore ritenga non sussistente il conflitto lo comunica per iscritto con

nota motivata. Nel caso in cui il dirigente/direttore ritenga sussistente il conflitto assegna l'incarico ad altro dipendente.

Per i dirigenti spetta ai direttori la valutazione di cui sopra, per i direttori la valutazione spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

4. Le comunicazioni di astensione e le conseguenti valutazioni sono inviate dal dirigente/direttore che valuta l'astensione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ne cura la raccolta e comunque il monitoraggio.

ART. 7 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.- Il dipendente nello svolgimento delle sue funzioni deve rispettare le norme stabilite per la prevenzione degli illeciti nell'amministrazione, con particolare riguardo a quanto stabilito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Giunta Regionale.

2.- Il dipendente fornisce la massima collaborazione al Responsabile della Trasparenza e della Corruzione, alle strutture incaricate degli adempimenti connessi alla disciplina di prevenzione della corruzione ed agli organismi di controllo.

3.- Il dipendente che venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel piano e nella normativa correlata, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al dirigente responsabile della struttura di appartenenza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

4.- Al fine di favorire la riservatezza di tali comunicazioni, è attivata apposita casella di posta elettronica: anticorruzionetrasparenza@regione.piemonte.it, alla quale è possibile inviare eventuali segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

5.- Ai sensi del comma 2 dell'art. 54 bis del d. lgs 165/2001 è garantita la riservatezza sull'identità del segnalante.

6.- Il dipendente che, nell'ipotesi di cui al comma 3, sceglie di rivolgersi all'A.N.AC e non alla propria amministrazione di appartenenza, può inviare segnalazioni all'indirizzo: whistleblowing@anticorruzione.it

ART. 8 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI

1.- Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),

ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2.- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3.- L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4.- Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata della discriminazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, può, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), dare notizia dell'avvenuta discriminazione: all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione, al Comitato Unico di garanzia (CUG), e può agire in giudizio nei confronti del dipendente e dell'amministrazione che ha operato la discriminazione.

5.- La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 9 - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1.- Il dipendente è tenuto a svolgere la propria attività adempiendo agli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, assicurando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente, sulla base di quanto stabilito dal Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

2.- L'Ente si dota di appositi applicativi che supportano la tracciabilità dei flussi relativi all'adozione di atti e provvedimenti, al fine di garantire la massima trasparenza dei processi decisionali.

ART. 10 - COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI

- 1.- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona, la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
- 2.- Il dipendente non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l'immagine della Regione Piemonte.

ART. 11 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

- 1.- Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
- 2.- Il dipendente utilizza i permessi e gli istituti di assenza dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti, dai contratti collettivi e dalle disposizioni organizzative emanate dall'amministrazione.
- 3.- Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio ed i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio, e nel rispetto delle disposizioni organizzative interne.
- 4.- Il dipendente tiene in servizio un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei colleghi, dei superiori e del pubblico.
- 5.- Il dipendente cura, nell'ambito della propria attività lavorativa, la circolazione tempestiva e corretta delle informazioni.
- 6.- Il dipendente informa il dirigente responsabile degli eventuali ritardi, a lui non imputabili, nell'espletamento delle pratiche e delle relative motivazioni.

ART. 12- RAPPORTI CON IL PUBBLICO

- 1.- Nei rapporti con il pubblico, il dipendente deve:
 - a. esporre in modo ben visibile il proprio badge o altro supporto identificativo al fine di rendersi riconoscibile agli utenti, secondo le disposizioni organizzative interne;
 - b. operare con la massima cortesia, correttezza e disponibilità;

- c. rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica operando nella maniera più completa e accurata possibile;
- d. fornire all'utenza tutte le indicazioni necessarie all'individuazione del responsabile o dell'ufficio competente per materia;
- e. garantire il rispetto degli eventuali standard di qualità del servizio e della performance stabiliti dall'amministrazione;
- f. rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabiliti dall'amministrazione;
- g. in materia di accesso agli atti, fornire le informazioni, le notizie e le documentazioni richieste secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2.- Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei lavoratori rappresentati, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3.- Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

Rilascia copie ed estratti d'atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia d'accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

4.- Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della struttura di assegnazione del dipendente o di altra struttura.

ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

1.- Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, tutte le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico dirigenziale a tempo determinato, ed ai direttori regionali.

2.- Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato

per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l'osservanza, tra gli altri, degli obblighi di cui alla legge 190/2012 e del d. lgs 33/2013.

3.- Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica al competente direttore le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente si impegna altresì a comunicare al direttore tutte le variazioni dei dati e delle informazioni di cui sopra.

4.- Il dirigente comunica la propria situazione patrimoniale secondo le disposizioni di legge e le relative istruzioni operative.

5. - Il dirigente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 6, comma 1, deve astenersi. Il dirigente deve effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 5 e 6 al direttore responsabile della direzione di assegnazione. Il direttore, valutata la comunicazione, nel termine di cinque giorni lavorativi, deve rispondere per iscritto al dirigente. Nel caso in cui il direttore ritenga non sussistente il conflitto lo comunica per iscritto con nota motivata.

6. - Il direttore che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 6, comma 1, deve astenersi, motivando le ragioni per iscritto, e comunicarle al responsabile della Prevenzione della Corruzione. Se l'astensione riguarda un provvedimento deliberativo, il direttore deve allegare la comunicazione inviata al responsabile della Prevenzione della Corruzione alla nota di accompagnamento del provvedimento deliberativo inviato alla Giunta Regionale, se invece riguarda una determinazione, la comunicazione di cui sopra rimane agli atti della Direzione.

7.- Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

8.- Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

9.- Il dirigente valuta il personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le procedure ed i tempi prescritti.

10.- Il dirigente osserva in prima persona e vigila sul rispetto, da parte dei dipendenti assegnati, della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del d. lgs 165/2001, al fine di prevenire casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

11.- Il dirigente/direttore, ove venga a conoscenza di un illecito, fatta salva ogni sua valutazione in ordine all'attendibilità della segnalazione, intraprende con tempestività le iniziative necessarie: attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione, e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), per le rispettive competenze, nonché al responsabile della Prevenzione della Corruzione. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 165 del 2001.

12.- Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

13.- Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, anche tenendo conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo. Ai predetti fini, il dirigente collabora con la struttura competente in materia di personale, con il Comitato Unico di Garanzia, con il responsabile della prevenzione e protezione ed il medico competente.

14. Il dirigente favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi con e tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

15.- Il dirigente osserva scrupolosamente le disposizioni organizzative e di servizio e le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo, vigilando affinché anche il personale assegnato provveda in merito.

16.- Il dirigente provvede ad effettuare le operazioni di autorizzazione delle assenze e di validazione delle presenze in servizio del personale assegnato nel rispetto dei termini indicati dai calendari operativi.

17.- Il dirigente cura che all'interno della struttura sia garantito l'aggiornamento normativo e organizzativo con particolare attenzione ai procedimenti amministrativi.

ART. 14 - CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

1.- Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, i dirigenti e i dipendenti, per le rispettive competenze, non ricorrono a mediazione di terzi, non corrispondono o promettono ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2.- Il dirigente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dirigente, o dipendente per le relative competenze, abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3.- Il dirigente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il direttore responsabile della struttura ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

4.- Se nella situazione di cui al comma 2 si trova il dirigente informa per iscritto il direttore responsabile della struttura di assegnazione, se si trova il direttore informa per iscritto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Se nella situazione di cui ai commi 2 e 3 si trova il dipendente che abbia partecipato all'iter per la conclusione o l'esecuzione di contratti di appalto, forniture, servizio, finanziamento o assicurazione, ne informa per iscritto il responsabile della struttura di assegnazione.

5.- Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, per iscritto, il proprio superiore gerarchico.

6.- Tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione regionale intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti della Regione Piemonte, compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione :

- assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con la Regione Piemonte;

- astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri;

- mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione;

- nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

7.- Le disposizioni del presente articolo si applicano ai direttori regionali, ai dirigenti e ai dipendenti in relazione alle funzioni da ciascuno svolte rispetto alle procedure per la conclusione o per la gestione di contratti o di altri atti negoziali.

ART. 15 - VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITA' FORMATIVE

1.- Alla vigilanza sul rispetto da parte dei dipendenti delle norme contenute nel presente Codice provvede il rispettivo dirigente responsabile di settore o il direttore per il personale in posizione di staff e per i dirigenti assegnati alla direzione, anche in conformità con quanto eventualmente previsto dal piano di prevenzione della corruzione.

2.- L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari opera in stretta collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine dell'attuazione del presente articolo,

dell'aggiornamento del presente Codice e del costante monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice.

3.- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la divulgazione nell'ente del presente Codice, il monitoraggio annuale della sua attuazione di concerto con l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati di tale monitoraggio.

4.- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con la struttura competente in materia di formazione interna, programma appositi interventi formativi per la divulgazione dei contenuti del presente codice.

5.- L'attuazione delle disposizioni di contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e quelle relative alla trasparenza ed all'accessibilità totale alle informazioni richiede una approfondita e multiforme azione formativa rivolta a tutti i dipendenti e, con iniziative dedicate, ai dirigenti e funzionari assegnati alle strutture che ricadono nelle aree per cui sono individuati rischi specifici.

Sono organizzati corsi di formazione per la diffusione della conoscenza dei contenuti della legge 190/2012 e della normativa in materia di trasparenza.

Nel corso del triennio di validità del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sono dedicate specifiche occasioni formative con carattere di formazione/informazione per l'illustrazione a tutti i dipendenti dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Tali incontri formativi sono organizzati, per la prima illustrazione del Piano, con modalità che consentano di raggiungere tutto il personale (ad es. incontri per sede, incontri presso le sedi provinciali degli uffici regionale ecc.).

6.- Sono programmati, per l'illustrazione del Codice di comportamento dell'amministrazione, appositi incontri formativi da attuarsi con modalità seminariale o frontale, con particolare attenzione ad una formazione omogenea per attività, funzioni, categorie.

7.- Viene posta particolare attenzione ad un percorso strutturato per tutta la dirigenza, poiché tutti i dirigenti sono soggetti attivi nell'attuazione della normativa in materia di anticorruzione, in quanto partecipanti alla gestione del rischio, con responsabilità di applicazione del Codice di comportamento e di garanzia di conoscenza e di osservanza del Codice da parte del personale assegnato.

8.- Sono programmati incontri formativi sulle tematiche in argomento dedicati esclusivamente ai direttori regionali che, in quanto dirigenti di vertice dell'ente, hanno un'espressa responsabilità di

attuazione, di impulso nei confronti dei dirigenti e delle strutture direzionali affidate, di proposta di misure di prevenzione del rischio e di monitoraggio. I direttori sono titolari di potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso di inerzia, oltre che di potestà disciplinare nei confronti degli stessi.

ART. 16 - RESPONSABILITA' CONSEQUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

1.- La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alle infrazioni e sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi e dalle leggi.

2 - Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

ART. 17 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1.- In fase di prima applicazione del presente Codice, per le situazioni già in essere, agli obblighi di comunicazione previsti si ottempera con le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalle strutture competenti, di concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

2.- La Regione Piemonte per il ruolo della Giunta provvede ad inserire apposite clausole di adeguamento alle singole tipologie dei vari contratti in essere rispetto alle disposizioni introdotte dal presente Codice di Comportamento, ove compatibile.

ART. 18 - PUBBLICAZIONE DIVULGAZIONE E AGGIORNAMENTO

1.- Il presente Codice, come previsto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n 62/2013, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Atti generali e sulla rete intranet della Regione Piemonte. Esso viene trasmesso via e-mail dai direttori regionali ai dipendenti regionali in servizio e consegnato in copia all'atto della sottoscrizione di contratti di lavoro, di incarichi di collaborazione o consulenza, di contratti di fornitura di beni e servizi in favore dell'amministrazione.

Al personale in servizio presso gli uffici di comunicazione il presente Codice viene trasmesso via e-mail dal direttore competente in materia di risorse umane.

Il personale al quale il codice è trasmesso via e-mail sottoscrive una ricevuta per presa visione del codice, che è trasmessa in copia al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

2.- Il Codice di comportamento è assoggettato ad aggiornamento periodico per adeguarlo alle esigenze dell'Ente o ad interventi normativi che ne richiedano la modifica

ART. 19 - NORMA FINALE

1. Per quanto non disciplinato dal presente Codice di comportamento, si applica il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165".

Per presa visione:

Data

Firma